

Consiglio Regionale
della Puglia

2. Commissione Consiliare Permanente
(Atti Generali)

II COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

DECISIONE N. 120 .. DEL 14/11/1989 ..

1. La II Commissione ha esaminato nella/e seduta/e del... 14/11/1989
seguenti atti assegnati dalla Presidenza del Consiglio regionale, L.R. "Modi
fica ed integrazione alla L.R. 25/1/1977 n.2 già modificata ed integrata c
la L.R. 3/2/1982 n.11 - " Disciplina dei servizi del Settore Provveditorat
Contratti ed appalti".

Ritirazione

2. Dopo ampia discussione, la II Commissione decide di esprimere parere favore
..... sugli atti di cui al punto 1, nel testo di cui all'att
to che costituisce parte integrante della presente decisione.

3. La II Commissione, altresì, esprime le seguenti raccomandazioni:

4. La presente decisione è stata adottata ... all'unanimità

5) La II Commissione ha designato quale relatore il Commissario:
..... *C. AMMONTE*



Consiglio Regionale della Puglia

2a COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

RELAZIONE

Con nota n.15725/2020P GAB del 27.10.89 il Commissariato del Governo ha comunicato che il Governo, in ordine alla legge regionale concernente: "modifiche ed integrazioni alla L.R. 25.1.77 n.2, già modificata ed integrata con la L.R. 3.2.82 n.11 concernente "Disciplina dei servizi del Settore Provveduto Economato Contratti ed Appalti -", approvata dal Consiglio Regionale con deliberazione n.1057 del 19.9.89, ha rilevato, circa il penultimo comma dell'art.3, che la prevista assunzione di impegni, all'inizio di ciascun esercizio, con riferimento alla presumibile spesa annuale, implica una illegittima deroga alle vigenti disposizioni normative in materia recate dall'art. 17, secondo comma, della legge quadro n.335/76 e dall'art.20, 3° comma della legge n.468/78, secondo cui l'assunzione di impegni deve essere correlata alle somme effettivamente dovute ai creditori determinati o determinabili.

Allo scopo di evitare ulteriori perdite di tempo e di consentire la sollecita approvazione della legge, necessaria per facilitare le procedure di impegno e di liquidazione delle spese, si ritiene opportuno di adeguarsi alle osservazioni formulate, modificando il penultimo comma dell'art.3 e sostituendolo con il seguente testo: "Il penultimo comma dell'art.3 "la presumibile spesa annuale relativa agli ordinativi di cui ai punti b) e c) viene impegnata con deliberazione della G.R. all'inizio dell'esercizio finanziario" è sostituito dal seguente:

"L'impegno della spesa relativa ai singoli ordinativi di cui ai precedenti punti b) e c) è disciplinata dalla legge regionale 17/77 e successive modificazioni ed integrazioni".

La Commissione competente ha espresso all'unanimità parere favorevole per cui se ne raccomanda l'approvazione da parte del Consiglio.



Legge regionale

" Modifica ed integrazione alla L.R. 25 gennaio 1977, n.2, già modificata e integrata con la L.R. 3 febbraio 1982, n.11 concernente " Disciplina dei servizi del Settore Provveditorato, Economato, Contratti ed Appalti "".

ART. 1

L'art. 2 della L.R. 25 gennaio 1977, n.2 è soppresso e sostituito dal seguente:

"Art. 2 (Attribuzioni)

L'Ufficio Provveditorato-Economato provvede:

- a) all'ordinazione diretta delle urgenti forniture necessarie per il funzionamento degli uffici dell'Amministrazione regionale, nei limiti e con le modalità indicate nella presente legge;
- b) alla gestione delle spese d'ufficio, comprese quelle postali, telegrafiche e telefoniche, per la stampa, pubblicazione e riproduzione di atti, documenti, registri e simili;
- c) alla commissione e all'acquisto di libri e all'abbonamento a riviste e periodici;
- d) alla gestione della Cassa economale e dei magazzini;
- e) alla gestione degli automezzi, in conformità dell'apposito regolamento;
- f) alla gestione delle spese per riscaldamento, per utenza di luce, forza motrice, acqua e gas, nonché delle spese condominiali;
- g) alla fornitura, custodia e distribuzione degli stampati, degli oggetti di cancelleria e di materiale vario;



Consiglio Regionale della Puglia

2^a COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

ART. 2

Il secondo comma dell'art. 3 della L.R. 25 gennaio 1977, n.2, è soppresso e sostituito dal seguente:

" La richiesta, motivata, deve essere sottoscritta, per gli Uffici centrali, dal Coordinatore del Settore e, per gli Uffici periferici, dal Coordinatore o Responsabile dell'Ufficio".

ART. 3

L'art. 4 della L.R. 25 gennaio 1977, n. 2, integrato dall'art. 2 della L.R. 3 febbraio 1982, n.11, è soppresso e sostituito dal seguente:

" Art. 4 (Esame ed evasione della richiesta)

L'Assessore competente può chiedere chiarimenti per la valutazione della effettiva ed attuale necessità della richiesta e può disporre il rinvio, motivandolo.

In tale ipotesi, i chiarimenti devono essere vistati dall'Assessore al ramo.

In tutti gli altri casi la richiesta va evasa, da parte dell'Assessorato competente, nei limiti delle disponibilità di bilancio e secondo una scala di bisogni e di priorità della spesa.

All'ordinazione delle spese provvede l'Assessorato all'Economato con ordinativi:

- a) a firma del Coordinatore dell'Ufficio, vistato dal Coordinatore del Settore e dall'Assessore, fino a f. 2.000.000;
- b) a firma del Coordinatore del Settore, vistato dall'Assessore, fino a lire 3.000.000;
- c) a firma dell'Assessore fino a f. 4.000.000.

Il Coordinatore dell'Ufficio, il Coordinatore del Settore e l'Assessore devono, ciascuno per le spese di competenza, attestare sugli ordinativi e sulle fatture la congruità dei prezzi.

Al pagamento delle fatture di cui al precedente punto a) provvede il Cassiere centrale ai sensi del successivo art.13.



Consiglio Regionale della Puglia

2^a COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Le fatture di cui ai precedenti punti b) e c) sono liquidate con atto della Giunta regionale.

L'impegno della spesa relativa ai singoli ordinativi di cui ai precedenti punti b) e c) è disciplinato dalla L.R. 17/77 e successive modificazioni e integrazioni.

Per le spese eccedenti i limiti predetti si provvede con le modalità di cui al successivo art. 25".

ART. 4

L'art. 13 della L.R. 25 gennaio 1977, n. 2, già soppresso e sostituito dallo art. 6 della legge regionale 3 febbraio 1982, n.11, è così ulteriormente sostituito:

" Art. 13 (Fondo cassa per il Cassiere centrale)

Ad inizio di ogni trimestre, con deliberazione della Giunta regionale che ne determina anche l'importo, viene assegnato, mediante mandati emessi sui capitoli del bilancio di competenza, un fondo di anticipazione al Cassiere centrale per provvedere al pagamento delle spese ordinate ai sensi del precedente art. 4, lett. a), e relative alle forniture di beni e servizi di cui al precedente art. 2.

Il Cassiere centrale effettua i pagamenti, previa autorizzazione su appositi mandati a firma del Coordinatore del Settore, per le spese ordinate ai sensi del precedente art. 4, lettera a), sino al limite massimo di f. 2.000.000.

Con le stesse modalità di cui al precedente comma, previa dichiarazione del Coordinatore dell'Ufficio Economato di regolarità della spesa, della prestazione o fornitura, di funzionamento o fruizione del servizio per motivi d'ufficio e nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione regionale, sono pagate dal Cassiere centrale, senza limiti di ammontare, le seguenti spese:

- a) spese per il consumo e/o allacciamento di energia elettrica e per quella di acqua potabile, spese per valori bollati, spese per imposte, sovrapposte e tasse, depositi contrattuali, spese per la registrazione di atti e contratti,



Consiglio Regionale della Puglia

2a COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

- h) all'accensione con idoneo Istituto e al pagamento dei premi annuali afferenti polizze di assicurazione contro i rischi relative ai beni mobili ed immobili, nonché contro i rischi eventualmente connessi con l'espletamento di particolari servizi;
- i) alla fornitura, al personale avente diritto, delle divise con spese a carico del bilancio regionale, in conformità dell'apposito regolamento;
- l) alla fornitura, manutenzione e conservazione di mobili e attrezzature per ufficio;
- m) alla piccola manutenzione e conservazione dei locali adibiti a sede degli uffici dell'Amministrazione regionale;
- n) alla sovrintendenza ai servizi di pulizia e di custodia dei locali;
- o) all'alienazione dei beni mobili, macchine ed attrezzature varie costituenti l'arredamento degli uffici regionali, comunicando le variazioni al Settore Finanze-Demanio e Patrimonio;
- p) alla gestione degli impianti e dei servizi telefonici;
- q) al pagamento di imposte, tasse e spese di registrazione di atti;
- r) al pagamento di indennità di missione e al rimborso di spese di viaggio;
- s) al pagamento a favore di componenti di Commissioni, Comitati od Organismi regionali di gettoni di presenza previsti da disposizioni di legge o da deliberazioni esecutive;
- t) agli adempimenti per la pubblicazione di bandi di gara e avvisi informativi al pubblico relativi a materia di competenza regionale e conseguenti pagamenti.

L'Ufficio Provveditorato-Economato attende, inoltre, ad ogni altro compito che gli venga affidato dalla Giunta regionale, nei limiti e nei modi previsti dalla presente legge".



Consiglio Regionale della Puglia

2a COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

- b) spese telefoniche, telegrafiche e postali;
- c) spese per gettoni di presenza ad aventi diritto;
- d) spese condominiali;
- e) tasse di circolazione per automezzi;
- f) premi assicurativi relativi a contratti approvati con provvedimenti esecutivi;
- g) spese per bandi di gara e avvisi informativi al pubblico relativi a materie di competenza regionale;
- h) spese approvate dalla Giunta regionale ed il cui pagamento sia autorizzato con lo stesso provvedimento al Cassiere centrale.

L'acquisto ed il relativo pagamento dei quadri sino al valore massimo di L.500.000 sarà effettuato con provvedimento dell'Assessore, previo visto di congruità di una Commissione composta da tre funzionari in rappresentanza^e rispettivamente designati dal Presidente della Giunta regionale, dall'Assessore alla Cultura e dall'Assessore al Provveditorato-Economato.

I rendiconti, corredati dei documenti giustificativi e muniti del visto di riscontro contabile, devono essere resi a scadenza trimestrale o ad esaurimento dell'anticipazione e sottoposti all'esame ed approvazione della Giunta regionale.

L'approvazione del rendiconto da parte della Giunta regionale costituisce, nelle more dell'esecutività del relativo provvedimento ai sensi di legge, provvisorio discarico della somma anticipata al Cassiere centrale.

Il provvisorio discarico delle somme anticipate diverrà definitivo ad esecutività del provvedimento di cui sopra".

ART. 5

L'art. 14 della legge regionale 25 gennaio 1977, n. 2, già soppresso e sostituito dall'art. 7 della legge regionale 3 febbraio 1982, n. 11, è così ulteriormente sostituito:

" Art. 14 (Fondo cassa per gli Economi-Cassieri)

Il Cassiere centrale, sulla base delle richieste per un trimestre pervenute dagli Uffici centrali e periferici della Giunta, emette, su autorizzazione del Coordinatore



Consiglio Regionale della Puglia

2ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

dell'Ufficio Provveditorato-Economato, convalidati dal Coordinatore del Settore e vistati dall'Assessore, i mandati di anticipazione sul proprio fondo in favore degli Economi-Cassieri e degli Economi-Cassieri provinciali per provvedere al pagamento delle stesse spese di cui al precedente art. 13 ordinate come più avanti specificato.

I Coordinatori di Settore degli Uffici centrali possono provvedere, tramite i rispettivi Servizi Economato e Cassa, allorché sia stata fatta richiesta di anticipazione di fondi, alla ordinazione diretta di spesa nel limite massimo di L. 500.000.

L'Economo-Cassiere provvede al pagamento previa emissione di mandato a propria firma per le spese ordinate ai sensi del precedente comma^e a firma del Coordinatore del Settore, senza vincoli limitativi, per le stesse spese di cui al precedente articolo 13, lettere da a) ad h).

Per esigenze di forniture e prestazioni di servizio degli uffici regionali periferici, i rispettivi Coordinatori e Responsabili possono farne specifica richiesta direttamente alle rispettive Sezioni Economato e Cassa provinciali.

L'Economo-Cassiere provinciale ordina spese sino al limite massimo di lire 1.000.000 e ne esegue il pagamento previa emissione di mandati a propria firma.

L'Economo-Cassiere provinciale, inoltre, esegue il pagamento, senza vincoli limitativi, di quelle spese di cui al precedente art. 13, lettere da a) ad h).

Le ordinazioni di cui al secondo e quarto comma del presente articolo e le relative fatture devono essere corredate da dichiarazione di congruità dei prezzi da parte degli Economi-Cassieri competenti.

I mandati di pagamento delle spese di cui al terzo e sesto comma del presente articolo devono essere corredate da dichiarazione di regolarità della spesa, della prestazione o fornitura, di funzionamento o fruizione del servizio per motivi di ufficio e nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione regionale.

Le indennità di missione e il rimborso delle spese di viaggio in favore degli aventi diritto sono pagati dagli Economi-Cassieri e dagli Economi-Cassieri provinciali entro il limite massimo di L. 2.000.000.

I pagamenti effettuati dagli Economi-Cassieri e dagli Economi-Cassieri provinciali sono vistati per la legittimità delle spese dal Coordinatore del Settore o



Consiglio Regionale delle Puglie

2a COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

dal Coordinatore dell'Ufficio Provveditorato-Economato, se delegato.

I rendiconti degli Economi-Cassieri e degli Economi-Cassieri provinciali devono essere prodotti all'Ufficio Provveditorato-Economato, a scadenza trimestrale, ancorché l'anticipazione non sia esaurita in tempo più breve.

Il Cassiere centrale comprenderà nel proprio rendiconto, da presentare alla Giunta regionale per l'approvazione, ai sensi del precedente art. 13, anche i rendiconti degli Economi-Cassieri e degli Economi-Cassieri provinciali".

ART. 6

Il secondo comma dell'art. 15 della legge regionale 25 gennaio 1977, n. 2, è soppresso.

ART. 7

Al primo comma dell'art. 16 della legge regionale 25 gennaio 1977, n. 2, le parole "ordine a madre e figlia" sono sostituite con la parola "mandati".

Al secondo comma dello stesso art. 16 le parole "gli ordini" sono sostituite con le parole "i mandati".

ART. 8

L'ultimo comma dell'art. 18 della L.R. 25 gennaio 1977, n. 2, aggiunto con l'art. 9 della L.R. 3 febbraio 1982, n. 11, è sostituito dai seguenti:

" Il Cassiere centrale, gli Economi-Cassieri provinciali e gli Economi-Cassieri, nonché i sostituti, devono essere assicurati, con spesa a carico del Bilancio regionale, contro i rischi derivanti da furto, incendio e rapina di titoli ed altri valori contabili contenuti nelle casseforti, nonché a titolo personale quali portavalori, sino ad un valore massimo che verrà determinato dalla Giunta regionale con apposito atto deliberativo.



Consiglio Regionale della Puglia

2a COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

10

Può essere assicurato con apposito provvedimento della Giunta regionale anche un dipendente per ogni Servizio Economato e Cassa addetto a servizi comportanti trasporto di valori.

I fondi assegnati al Cassiere centrale ed a ciascun Economo-Cassiere devono essere depositati su apposito libretto a risparmio ordinario intestato a "Fondo Provveditorato Economato-Servizio Economato e Cassa" presso l'Istituto bancario Tesoriere o filiale nel capoluoghi di Provincia, alle stesse condizioni di cui alla convenzione di Tesoreria.

Gli interessi maturati, come da convenzione, devono essere versati a chiusura dell'anno solare nel bilancio regionale a cura dei responsabili dei vari Servizi Economato e Cassa".